

N. 6805/20 R.G.N.R.

N. 18/25 R.G.T.



Tribunale di Patti

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, nelle persone dei Giudici:

Dott.ssa Monica Marino Presidente;

Dott. Eugenio Aliquò Giudice;

Dott. Gianluca Corona Giudice;

all'udienza del 18 settembre 2026 ha pronunciato il seguente dispositivo di

SENTENZA

Visti gli artt. 533, 535, cpp, 29 e 32 c.p.;

DICHIARA

BASILE GIGANTE Antonino Salvatore responsabile del reato ascrittogli al capo 40) limitatamente all'attività di impiego nelle D.U.P. dei seguenti diritti di aiuto:

n. 18 diritti all'aiuto provenienti da "La Rosa s.r.l.s.";

n. 17 diritti all'aiuto provenienti da "La Primula s.r.l.s.";

n. 3 diritti all'aiuto provenienti da "La Galassia s.r.l.s.",

e, esclusa la contestata aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p., lo condanna alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione ed euro 7500,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, e gli applica la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5;

BONTEMPO Giuseppe detto Botoia responsabile del reato ascrittogli al capo 2) e ritenuta la continuazione con il reato per cui ha riportato condanna con sentenza del G.u.p. presso il Tribunale di Messina n.197/21, emessa il 23.4.21, irrevocabile il 16.10.22, lo condanna alla pena di anni 20 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, e gli applica la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale per la durata della pena;

BONTEMPO SCAVO Carmelo detto "Pittinissa" responsabile dei reati ascrittigli ai capi 1), 2), 2 ter), esclusa l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p., 2 quater), esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 c.p. e quella di cui all'art.61 n. 7 c.p., 2 sexies), esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 c.p., 2 septies), a), esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 c.p., b), esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 c.p., esclusa infine la contestata recidiva, riuniti i reati sotto il vincolo della continuazione, lo condanna alla pena di anni 20 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere, e gli applica le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, legale per la durata della pena e dell'incapacità di contrattare con la P.A. per la durata di anni 1:

BONTEMPO SCAVO Rosario responsabile dei reati ascrittigli ai capi 22 bis), 23), escluse le aggravanti contestate, 23 bis), riuniti gli stessi sotto il vincolo della continuazione, lo condanna alla pena di anni 3 e mesi 2 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, e gli applica le pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5 e dell'incapacità di contrattare con la P.A. per la durata di anni 1:

BONTEMPO SCAVO Salvatore detto l'"Avvocato" responsabile dei reati ascrittigli ai capi 20), fatta eccezione per la fattispecie collegata alla D.U.P. relativa alla campagna agricola anno 2015, escluse le aggravanti di cui all'art.416 bis. 1 c.p. e quella di cui all'art. 61 n. 5 c.p., 20 bis), 21), fatta eccezione per la fattispecie collegata alla DUP relativa alla campagna agricola anno 2015, escluse l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p. e quella di cui all'artt. 61 n. 5 c.p., 22 bis), 23), escluse l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p. e quella di cui all'artt.

61 n. 5 c.p., 23 bis), 24), escluse l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1. c.p. e quelle di cui agli artt. 61 n. 5 e 7 c.p., 24 bis), riuniti gli stessi sotto il vincolo della continuazione, lo condanna alla pena di anni 6 e mesi 8 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere, e gli applica le pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5 e dell'incapacità di contrattare con la P.A. per la durata di anni uno:

BONTEMPO Scavo Sebastiano classe '93 detto "Piricoco" responsabile dei reati ascrittigli ai capi 11), 12), 13), 15), 16), 18), esclusa per tutti l'aggravante contestata di cui all'art. 416 bis.1 c.p. e quella di cui all'art. 74 c.3 D.P.R. n.309/90, riuniti gli stessi sotto il vincolo della la continuazione, lo condanna alla pena di anni 23 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere, e gli applica la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale per la durata della pena;

BONTEMPO SCAVO Sebastiano classe '71 detto "spacchiusu" responsabile dei reati al medesimo ascritti ai capi 1), 2), 2 ter, esclusa l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p., 2 quater), esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 e quella di cui all'art. 61 n. 7, 2 sexies), esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 c.p., 2 septies), a), esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 c.p., b), esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 c.p., esclusa infine la contestata recidiva, riuniti gli stessi sotto il vincolo della continuazione, lo condanna alla pena di anni 20 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere, e gli applica le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, legale per la durata della pena e dell'incapacità di contrattare con la P.A. per la durata di anni 1

BRUGALETTA Davide responsabile dei reati ascrittigli ai capi 25), escluse le aggravanti di cui agli artt. 61 n. 5 e 416 bis.1 c.p., 26), esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 c.p., esclusa infine la contestata recidiva reiterata, riuniti gli stessi sotto il vincolo della continuazione, lo condanna alla pena di anni 3 e mesi 8 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, e gli applica le pene accessorie dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata di anni 5 e dell'incapacità di contrattare con la P.A. per la durata di anni 1:

CALA' Lesina Merilin Antonina responsabile dei reati a lei ascritti ai capi 20 bis), esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 c.p., 23 bis), esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 c.p., 24 bis), esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 c.p.,

riunificati gli stessi sotto il vincolo della continuazione, la condanna alla pena di anni 3 e mesi 1 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, e le applica la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata di anni 5;

CALABRESE Antonino responsabile del reato ascrittogli al capo 1), limitatamente alla condotta tenuta dal 2007 al 2018, esclusa la contestata recidiva, lo condanna alla pena di anni 12 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere, e gli applica la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale per la durata della pena;

CAMMARERI Alfio responsabile del reato ascrittogli al capo 11), escluse le aggravanti di cui agli artt. 416.1 c.p., 74 co. 3 del D.P.R. n. 309/1990, riqualificata la recidiva contestata in recidiva reiterata specifica, lo condanna alla pena di anni 16 e mesi 8 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere, e gli applica la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale per la durata della pena;

CANCELLIERE Paolo responsabile del reato ascrittogli al capo 12), esclusa l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p., lo condanna alla pena di anni 5 e mesi 5 di reclusione ed euro 10.000,00 di multa, oltre al pagamento processuali e di mantenimento in carcere, e gli applica la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale per la durata della pena;

CONTI TAGUALI Signorino responsabile dei reati ascrittigli ai capi 11), 12, 13), escluse per tutti l'aggravante di cui agli artt. 416 bis. 1 c.p., 74 co. 3 D.P.R. n.309/1990 e la contestata recidiva, riunificati gli stessi sotto il vincolo della continuazione, lo condanna alla pena di anni di 10 e mesi 10 reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere, e gli applica la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale per la durata della pena;

COSTANZO ZAMMATARO Cesare responsabile del reato ascrittogli al capo 1) e lo condanna alla pena di anni 12 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere, e gli applica la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale per la durata la pena;

COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe, classe '89, responsabile del reato ascrittogli al capo 4), riqualificato nella fattispecie di cui agli artt. 110, 56, 629,

416 bis.1 c.p., lo condanna alla pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione ed euro 560,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali;

CRASCI' Lucio Attilio Rosario responsabile del reato ascritto al capo 46), esclusa l'aggravante contestata, lo condanna alla pena di anni 3 di reclusione ed euro 7.000,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, e gli applica la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata di anni 5;

CRAXI' Sebastiano responsabile del reato di cui al capo 41) dell'imputazione, limitatamente alle cessioni all'impresa individuale Basile Gigante Antonino Salvatore dei seguenti diritti di aiuto:

n. 18 diritti all'aiuto nella titolarità di "La Rosa s.r.l.s.";

n. 17 diritti all'aiuto nella titolarità di "La Primula s.r.l.s.";

n. 3 diritti all'aiuto nella titolarità di "La Galassia s.r.l.s.",

e, esclusa la contestata aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p., lo condanna alla pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione ed euro 7.000,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, e gli applica la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata di anni 5;

DESTRO MIGNINO Maria responsabile dei reati a lei ascritti ai capi 2 ter), esclusa l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p., 2 quater), esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 c.p. e quella di cui all'art. 61 n. 7 c.p., 2 sexies), esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 c.p., 2 septies), a), esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 c.p., b), esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 c.p., esclusa infine la contestata recidiva, riuniti gli stessi sotto il vincolo della continuazione, la condanna alla pena di anni 5 e mesi 10 di reclusione ed euro 7.366,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, e le applica la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata di anni 5 e dell'incapacità di contrattare con la P.A. per la durata di anni 1;

FARANDA Aurelio Salvatore responsabile del reato ascrittogli al capo 32), esclusa l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1. c.p., lo condanna alla pena di anni 6 e mesi 8 di reclusione ed euro 8500,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, e gli applica la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante la pena;

FARANDA Daniele Antonino responsabile dei reati ascrittigli ai capi 25), escluse le aggravanti di cui all'art. 61 n.5 e 416 bis.1 c.p., 26), esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 c.p., 29), 31), esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 n.5 c.p., 33), esclusa l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p., 34), escluse le aggravanti di cui all'art. 416 bis. 1 c.p. e di cui all'art. 61 n. 5 c.p., 37 bis), escluse le aggravanti di cui all'art. 61 n.5 e 416 bis.1 c.p., 37 quater), come consumato fino alla data del 15.10.2020, esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 n.5 c.p., 37) quinquies, escluse le aggravanti di cui all'art. 61 n.5 e 416 bis.1 c.p., 37 septies), come consumato fino alla data dell'1.07.2021, esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 c.p., 39), esclusa l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p., riuniti gli stessi sotto il vincolo della continuazione, lo condanna alla pena di anni 7 e mesi 2 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere, e gli applica le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, legale per la durata della pena e dell'incapacità di contrattare con la P.A. per la durata di anni 1.

FARANDA Gaetano responsabile del reato ascrittogli al capo 45) e, esclusa la contestata aggravante, lo condanna alla pena di anni 3 anni di reclusione ed euro 6000,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, e gli applica la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata di anni 5;

FARANDA Massimo Giuseppe responsabile del reato ascrittogli al capo 43), esclusa l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p. e la contestata recidiva, lo condanna alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, e gli applica la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata di anni 5;

FARANDA Nicholas Filippo responsabile del reato ascrittogli al capo 38), esclusa l'aggravante contestata, lo condanna alla pena di anni 4 di reclusione ed euro 5000,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, e gli applica la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata di anni 5;

FURNARI Giuseppe responsabile del reato ascrittogli al capo 9ter), esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 c.p. e la contestata recidiva, riconosciute le attenuanti generiche con giudizio di subvalenza rispetto all'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p., lo condanna alla pena di anni 4, mesi 5 e giorni 10 di reclusione ed euro 889,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e

di mantenimento in carcere, e gli applica la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale per la durata della pena;

GALATI GIORDANO Sebastiano responsabile del reato ascrittogli al capo 19), limitatamente alla condotta commessa fra il 28 e il 29 giugno 2020, esclusa l'aggravante contestata, lo condanna alla pena di anni 6 di reclusione ed euro 26.000,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, e gli applica la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale per la durata della pena;

GALATI GIORDANO Vincenzo detto "Lupin" responsabile dei reati ascrittigli ai capi 2) e 4), riqualificato quest'ultimo nella fattispecie di cui agli artt. 110, 56, 629, 416 bis.1 c.p., e riuniti gli stessi sotto il vincolo della continuazione, lo condanna alla pena di anni 22, mesi 2 e giorni 20 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, e gli applica la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale per la durata della pena;

GALATI MASSARO Carmelo detto "Grillaro" responsabile dei reati ascrittigli ai capi 1) e 2) e, esclusa la contestata recidiva e riuniti gli stessi sotto il vincolo della continuazione, lo condanna alla pena di anni 18 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere, e gli applica la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale per la durata della pena;

GALVAGNO Placido responsabile del reato ascrittogli al capo 21), fatta eccezione per la fattispecie collegata alla DUP relativa alla campagna agricola anno 2015, esclusa l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p. e 61 n. 5 c.p., lo condanna alla pena di anni 4 di reclusione, oltre alle spese del procedimento, e gli applica le pene accessorie della interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata di anni 5 e dell'incapacità di contrattare con la P.A. per la durata di anni 1;

GERMANA' Luisa responsabile dei reati a lei ascritti ai capi 20), esclusa la fattispecie collegata alla DUP relativa alla campagna agricola 2015), esclusa l'aggravante di cui all'art. 416 bis. 1 c.p. e quella di cui all'art. 61 n. 5 c.p., 20 bis), riuniti gli stessi sotto il vincolo della continuazione, la condanna alla pena di anni 3 e mesi 9 di reclusione, oltre alle spese del procedimento, e le applica la pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici per la

durata di anni 5 e dell'incapacità di contrattare con la P.A. per la durata di anni 1;

GIALLANZA Salvatore responsabile del reato ascrittogli al capo 32), esclusa l'aggravante contestata, lo condanna alla pena di anni 4 di reclusione e di euro 5000,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, e gli applica la pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata di anni 5;

GULINO Salvatore responsabile del reato ascrittogli al capo 42), esclusa l'aggravante contestata, lo condanna alla pena di anni 4 e mesi 8 di reclusione ed euro 8000,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, e gli applica la pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata di anni 5;

HAKA Renis responsabile del reato ascrittogli al capo 12), esclusa l'aggravante contestata, lo condanna alla pena di anni 3 e mesi 3 di reclusione ed euro 10.000,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, e gli applica la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata di anni 5;

LIONETTO Basilio responsabile dei reati ascrittigli ai capi 11) e 16), escluse per entrambi le aggravanti contestate, riuniti gli stessi sotto il vincolo della continuazione, lo condanna alla pena di anni 10 e mesi 6 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere, e gli applica la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale per la durata della pena;

LIUZZO Scorpo Maurizio Antonio responsabile del reato ascrittogli al capo 44), esclusa l'aggravante contestata, lo condanna alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione ed euro 7500,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, e gli applica la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata di anni 5;

MARCINNO' Saverio responsabile dei reati ascrittigli ai capi 37 bis), escluse le aggravanti di cui all'art. 416 bis.1 c.p. e 61 n.5 c.p., 37 quater), esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 c.p., 37 quinquies), escluse le aggravanti di cui all'art. 416 bis.1 c.p. e 61 n.5 c.p., 37 septies), esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 c.p., riuniti gli stessi sotto il vincolo della continuazione, lo condanna

alla pena di anni 4 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, e gli applica le pene accessorie dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata di anni 5 e dell'incapacità di contrattare con la P.A. per la durata di anni 1;

MESSINA Giuseppa responsabile del reato ascritte al capo 31), esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 c.p., la condanna alla pena di anni 3 e mesi 1 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, e le applica la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5;

MESSINA Marika responsabile del reato ascritte al capo 37), esclusa l'aggravante contestata, la condanna alla pena di anni 4 e mesi 2 di reclusione ed euro 5.500,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, e le applica la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata di anni 5;

MONASTRA CIARELLO Daniele responsabile del reato ascrittogli al capo 34), escluse le aggravanti di cui all'art. 61 n. 5 e 416 bis.1 c.p., lo condanna alla pena di 3 anni di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, e gli applica le pene accessorie dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata di anni 5 e dell'incapacità di contrattare con la P.A. per la durata di anni 1;

PARLAGRECO Salvatore Roberto responsabile dei reati ascrittigli ai capi 12) e 13), esclusa per entrambi l'aggravante contestata, e riuniti gli stessi sotto il vincolo della continuazione, lo condanna alla pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione ed euro 11.000,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere, e gli applica la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata di anni 5;

PILLERA Alfio responsabile dei reati ascrittigli al capo 2 quater), escluse tutte le aggravanti contestate, 2 sexies), esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 c.p., a), escluse le aggravanti contestate, b), esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 c.p., riuniti gli stessi sotto il vincolo della continuazione, lo condanna alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, e gli applica la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata di anni 5 e dell'incapacità di contrattare con la P.A. per la durata di anni 1;

PIZZINO ANDREA responsabile del reato ascrittogli al capo 12) e, esclusa l'aggravante contestata e riqualificata la recidiva contestata nella recidiva infraquinquennale, lo condanna alla pena di anni 3 e mesi 5 di reclusione ed euro 11.000,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, e gli applica la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5;

PRINCIOTTA Francesco responsabile dei reati ascrittigli ai capi 25), escluse le aggravanti di cui all'art. 416 bis.1 c.p. e 61 n. 5 c.p., 26), esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 c.p., 29), riunificati gli stessi sotto il vincolo della continuazione, lo condanna alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, e gli applica le pene accessorie dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata di anni 5 e dell'incapacità di contrattare con la P.A. per la durata di anni 1;

PUGLISI Carmela responsabile dei reati a lei ascritti ai capi 24), escluse le aggravanti contestate, 24 bis), e riunificati gli stessi sotto il vincolo della continuazione fra i reati, la condanna alla pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali, e le applica le pene accessorie dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata di anni 5 e dell'incapacità di contrattare con la P.A. per la durata di anni 1;

PULIAFITO Antonino responsabile del reato ascrittogli al capo 9bis) e lo condanna alla pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione ed euro 250,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, e gli applica la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata di anni 5;

SILVESTRO Giuseppe responsabile del reato ascrittogli al capo 9bis) e lo condanna alla pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione ed euro 250,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, e gli applica la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5;

Visti gli artt. 230 e 417 c.p.;

Applica, a pena espiata, la libertà vigilata, per la durata di 3 anni a: **BONTEMPO**

Giuseppe, detto botoia;

BONTEMPO SCAVO Carmelo detto pittinissa;

BONTEMPO SCAVO Sebastiano detto spacchiusu;

BONTEMPO SCAVO Sebastiano classe '93;

CALABRESE Antonino;

CAMMARERI Alfio;

CONTI TAGUALI Signorino;

COSTANZO ZAMMATARO Cesare;

GALATI GIORDANO Vincenzo detto lupin;

GALATI MASSARO Carmelo;

LIONETTO Basilio;

e per la durata di 1 anno a:

COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe classe '89;

DESTRO MIGNINO Maria;

FURNARI Giuseppe;

Visti gli artt. 538 e ss. c.p.p.;

CONDANNA

COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe classe '89 e GALATI GIORDANO Vincenzo detto Lupin al risarcimento in solido del danno subito da Gulino Carmelo, che determina equitativamente in euro 5.000,00, nonchè alla rifusione delle spese di costituzione e difesa nella misura di euro 2500,00, oltre Iva e Cpa come per legge;

BONTEMPO Giuseppe inteso Botoia, BONTEMPO SCAVO Carmelo classe '77 detto Pittinissa, BONTEMPO SCAVO Sebastiano classe '71 detto Spacchiusu, BONTEMPO SCAVO Sebastiano classe '93, CALABRESE Antonino, CAMMARERI Alfio, COSTANZO ZAMMATARO Cesare, GALATI GIORDANO Vincenzo e GALATI MASSARO Carmelo detto Grillaru, LIONETTO Basilio, al risarcimento in solido del danno subito dalla Regione Sicilia in persona del legale rappresentante, che determina equitativamente in euro 50.000,00, nonchè alla rifusione delle spese di costituzione e difesa nella misura di euro 2500,00, oltre Iva e Cpa come per legge;

BONTEMPO SCAVO Carmelo classe '77 detto Pittinissa, BONTEMPO SCAVO Sebastiano classe '71 detto Spacchiusu, CALABRESE Antonino,

COSTANZO ZAMMATARO Cesare, GALATI GIORDANO Vincenzo, GALATI MASSARO Carmelo detto Grillaru, COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe classe '89 al risarcimento in solido del danno subito dall'Associazione ACIS Antiracket Sant'Agata di Militello- Nebrodi APS Giovanni Falcone, in persona del legale rappresentante, che determina equitativamente in euro 10.000,00, nonchè alla rifusione delle spese di costituzione e difesa nella misura di euro 2500,00, oltre Iva e Cpa come per legge;

Rigetta per il resto;

Visto l'art. 531 c.p.p.;

Dichiara non doversi procedere nei confronti di **BONTEMPO SCAVO Salvatore** detto l'“Avvocato” in ordine ai reati ascrittigli ai capi 20), limitatamente alla D.U.P. relativa alla campagna agricola anno 2015, 21) limitatamente alla D.U.P. relativa alla campagna agricola anno 2015, 22), perché estinti per intervenuta prescrizione;

Dichiara non doversi procedere nei confronti di **BONTEMPO SCAVO Rosario** in ordine al reato ascrittogli capo 22), perché estinto per intervenuta prescrizione

Dichiara non doversi procedere nei confronti di **CALABRESE Antonino** in ordine al reato ascrittogli al capo 1), limitatamente alla condotta tenuta dal 1996 al 2003, esclusa la contestata recidiva, perché estinto per intervenuta prescrizione;

Dichiara non doversi procedere nei confronti di **FARANDA Daniele Antonino** in ordine al reato ascrittogli al capo 28), esclusa l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p., e al capo 30), esclusa l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p., perché estinti per intervenuta prescrizione;

Dichiara non doversi procedere nei confronti di **GALVAGNO PLACIDO** in ordine al reato di cui al capo 21), limitatamente alla fattispecie collegata alla DUP relativa alla campagna agricola anno 2015, perché estinto per intervenuta prescrizione;

Dichiara non doversi procedere nei confronti di **GERMANA' Luisa** in ordine al reato di cui al capo 20), limitatamente alla fattispecie collegata alla DUP relativa alla campagna agricola anno 2015, perché estinto per intervenuta prescrizione;

Dichiara non doversi procedere nei confronti di **MESSINA Giuseppa** in ordine al reato ascrittogli al capo 30), esclusa l'aggravante di cui all'art. 416 bis 1 c.p., perché estinto per intervenuta prescrizione;

Dichiara non doversi procedere nei confronti di **PRINCIOTTA Francesco** in ordine al reato ascrittogli al capo 28), esclusa l'aggravante di cui all'art. 416 bis 1 c.p., perché estinto per intervenuta prescrizione;

Dichiara non doversi procedere nei confronti di **ZAITI NUNZIO** in ordine al reato ascrittogli al capo 1), ritenuta la partecipazione dello stesso all'associazione ivi contestata dal 1998 a tutto l'anno 2008, esclusa la contestata recidiva, perché estinto per intervenuta prescrizione;

Dichiara non doversi procedere nei confronti di **ZINGALES Carmelino** in ordine al reato ascrittogli al capo 20), limitatamente alla fattispecie collegata alla DUP relativa alla campagna agricola anno 2015, perché estinto per intervenuta prescrizione;

Visto l'art. 530 I e II comma c.p.p.;

ASSOLVE

BONTEMPO SCAVO Carmelo detto "Pittinissa" dai reati ascrittigli ai capi 2 bis) e 2 quinquies) perché il fatto non sussiste;

BONTEMPO SCAVO Giuseppe detto pirappapete dal reato ascrittogli al capo 2) per non aver commesso il fatto;

BONTEMPO SCAVO Sebastiano "spacchiusu" dai reati ascrittigli ai capi 2 bis) e 2 quinquies) perché il fatto non sussiste;

BONTEMPO SCAVO Sebastiano classe '93 detto "Piricoco" dai reati ascrittigli ai capi 1) e 17) perché il fatto non sussiste;

BONTEMPO SCAVO Salvatore detto l'"Avvocato" dai reati ascrittigli ai capi 1), c), d), e) perché il fatto non sussiste;

BRUGALETTA DAVIDE dal reato ascrittogli al capo 27) perché il fatto non sussiste;

CALA' Lesina Merilin Antonina dai reati a lei ascritti ai capi 20), 23), 24) perchè il fatto non costituisce reato;

CAMMARERI Alfio dal reato ascrittogli al capo 1) perchè il fatto non sussiste;

CANCELLIERE PAOLO dal reato ascrittogli al capo 11) per non aver commesso il fatto;

CONTI TAGUALI Signorino dal reato ascrittogli al capo 14) perché il fatto non sussiste;

COSTANZO ZAMMATARO CESARE dal reato a lui ascritto al capo 2) per non aver commesso il fatto;

COSTANZO ZAMMATARO GIUSEPPE detto "Pitrinu" o "Pippo Maronna", classe 1976, dal reato a lui ascritto al capo 1) per non aver commesso il fatto;

CRAXI' Sebastiano dal reato ascrittogli al capo 41), limitatamente alla prima cessione avente ad oggetto n. 48 diritti all'aiuto nella titolarità della "S.C. s.r.l.s.", perché il fatto non sussiste;

DESTRO MIGNINO MARIA dal reato ascrittogli al capo 2 quinquies) perché il fatto non sussiste;

FARANDA Daniele Antonino dai reati ascrittigli ai capi 27, 35), 36), 37 ter) e 37 sexies) perché il fatto non sussiste;

FARANDA LEONE dal reato ascrittogli al capo 11) per non aver commesso il fatto;

GALATI GIORDANO Sebastiano dai reati ascrittigli al capo 11) per non aver commesso il fatto e 19), con riferimento agli ulteriori episodi contestati ex art.81 c.p., perché il fatto non sussiste;

GALVAGNO Placido dal reato ascrittogli al capo d), perché il fatto non sussiste;

GERMANA' Luisa dal reato a lei ascritto al capo c), perché il fatto non sussiste;

GIGLIA Salvatore dal reato ascrittogli al capo 1) perché il fatto non sussiste;

IUCULANO ROSARIO detto "Saru Scapiddatu" in ordine al reato ascrittogli al capo 2) per non aver commesso il fatto;

MARCINNO' Saverio dai reati ascrittigli ai capi 37 ter) e 37 sexies) perché il fatto non sussiste;

MONASTRA CIARELLO Daniele dai reati ascrittigli ai capi 35), 36) perché il fatto non sussiste;

PUGLISI Carmela dal reato a lei ascritto al capo e) perché il fatto non sussiste;

PARLAGRECO Salvatore Roberto dal reato ascritto al capo 11) per non aver commesso il fatto;

VITALE Carmelo dai reati ascrittigli ai capi 2 quater) e 2 sexies), con riferimento ad entrambi i capi relativamente alla DUP, campagna agricola anno 2019, per non aver commesso il fatto, e in relazione alla DUP, campagna agricola anno 2018, perché il fatto non costituisce reato;

ZAITI NUNZIO dal reato ascrittogli al capo 1), con riferimento alla condotta tenuta dall'anno 2009 all'anno 2020, per non aver commesso il fatto;

ZINGALES Carmelino in ordine ai reati ascrittigli ai capi 20), con riferimento alle DUP relative alle campagne agricole dal 2016 al 2020, 20 bis), 22), 22 bis), per non aver commesso il fatto;

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p., nonché gli artt. 9 e ss., 24 e ss., 65 e ss. D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231;

DICHIARA

- **RINASCITA Società Cooperativa Agricola**, in persona del legale rappresentante p.t., responsabile degli illeciti amministrativi indicati al capo 47), commessi nello svolgimento di una medesima attività, dipendenti dai reati/presupposto di cui ai capi 2 ter), 2 quater) e 2 septies) della rubrica e, per l'effetto, la condanna alla sanzione pecuniaria di euro 240.000,00, pari a n. 800 quote del valore di euro 300,00 ciascuna, nonché alla sanzione interdittiva dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività;

- **TIRRENIA Società Semplice Agricola**, in persona del legale rappresentante p.t., responsabile del capo 49), limitatamente all'illecito amministrativo previsto dall'art. 25 octies D.lgs. n. 231/2001, in relazione ai reati-presupposto di cui ai capi 32) e 33) della rubrica e, per l'effetto, la condanna alla sanzione pecuniaria di euro 150.000,00, pari a n. 500 quote del valore di euro 300,00 ciascuna, nonché alla sanzione interdittiva dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività;
- **Impresa AGRINOVA Società Semplice Agricola**, P.I. 05372210871, in persona del legale rappresentante p.t., responsabile del capo 50), limitatamente all'illecito amministrativo previsto dall'art. 24 D.lgs. n.231/2001, in relazione ai reati-presupposto di cui ai capi 34) e 36) della rubrica e, per l'effetto, la condanna alla sanzione pecuniaria di euro 75.000,00, pari a n. 250 quote del valore di euro 300,00 ciascuna, nonché alla sanzione interdittiva dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività;
- **Impresa SORGENTE RAMO Società Semplice**, P.I. 95027250836, in persona del legale rappresentante p.t., responsabile del capo 52), limitatamente all'illecito amministrativo previsto dall'art. 25 octies del D.lgs. n. 231/2001, in relazione ai reati-presupposto di cui ai capi 44) e 45) della rubrica e, per l'effetto, la condanna alla sanzione pecuniaria di euro 150.000,00, pari a n. 500 quote del valore di euro 300,00 ciascuna, nonché alla sanzione interdittiva dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività;
- **LE COLLINE Società Semplice Agricola**, in persona del legale rappresentante p.t., responsabile del capo 51), limitatamente all'illecito amministrativo previsto dall'art. 25 octies del D.lgs. n. 231/2001, in relazione ai reati/presupposto di cui ai capi 37), 38), 39) della rubrica e, per l'effetto, la condanna alla sanzione pecuniaria di euro 180.000,00, pari a n. 600 quote del valore di euro 300,00 ciascuna, nonché alla sanzione interdittiva dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività;
- **CAMPI VERDI Società Agricola a.r.l.s.**, in persona del legale rappresentante p.t., **responsabile** del capo 53), limitatamente all'illecito amministrativo previsto dall'art. 25 octies del D.lgs. n. 231/2001, in relazione al reato presupposto di cui al capo 46) della rubrica e, per l'effetto, la condanna alla sanzione pecuniaria di euro 120.000,00, pari a n. 400 quote del valore di euro 300,00 ciascuna, nonché alla sanzione interdittiva dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività;

- **AGRIBOVINI Società Agricola S.r.l.s.**, in persona del legale rappresentante p.t., responsabile del capo 54), limitatamente all'illecito amministrativo previsto dall'art. 24 del D.lgs. n. 231/2001, in relazione ai reati/presupposto di cui ai capi 37 bis), 37 quater), 37 quinquies), 37 septies) della rubrica, e, per l'effetto, la condanna alla sanzione pecuniaria di euro 90.000,00, pari a n. 300 quote del valore di euro 300,00 ciascuna, nonché alla sanzione interdittiva dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività;

CONDANNA

gli Enti dichiarati responsabili al pagamento delle spese processuali;

MANDA

alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al Registro delle imprese istituito presso la Camera di Commercio di Messina, per gli adempimenti di competenza conseguenti alla sanzione interdittiva definitiva dall'esercizio dell'attività applicata all'ente;

Visto l'art. 67 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231;

DICHIARA

non doversi procedere nei confronti dell'ente impresa **TIRRENIA Società Semplice Agricola**, in ordine al capo 49), in relazione all'illecito amministrativo previsto dall'art. 24 D.lgs. n.231/2001, limitatamente ai reati/presupposto di cui ai capi 28) e 30), per essere gli stessi estinti per intervenuta prescrizione;

visti gli art. 150 c.p., 531 c.p.p., 34, 35 D.lgs. n. 231/2001;

DICHIARA

nei confronti di Impresa AGRISOLE Società Semplice Agricola, P.I. 03414610837, con sede legale e luogo di esercizio in Torrenova (ME), Contrada Rosmarino s.n.c., esercente l'attività di coltivazione di cereali – escluso il riso, Cod. Ateco 01.11.10, non doversi procedere in ordine all'illecito amministrativo dipendente da reato di cui al capo 48), per essere l'illecito estinto in conseguenza della definitiva cessazione e cancellazione dell'Ente dal registro delle imprese, evento assimilabile alla morte dell'imputato;

Visto l'art. 66 D.lgs. n. 231/2001;

Esclude la responsabilità dell'ente Impresa AGRINOVA Società Semplice Agricola, P.I. 05372210871, in persona del legale rappresentante p.t., in relazione all'illecito amministrativo di cui all'art. 24 ter D.lgs. n. 231/2001, per insussistenza dello stesso;

Esclude la responsabilità dell'ente Impresa SORGENTE RAMO Società Semplice, P.I. 95027250836, in persona del legale rappresentante p.t., in relazione all'illecito amministrativo di cui all'art. 24 ter D.lgs. n. 231/2001, per insussistenza dello stesso;

Esclude la responsabilità dell'ente Impresa LE COLLINE Società Semplice Agricola, in persona del legale rappresentante p.t., in relazione all'illecito amministrativo di cui all'art. 24 ter D.lgs. n. 231/2001, per insussistenza dello stesso;

Esclude la responsabilità dell'ente Impresa CAMPI VERDI Società Agricola a.r.l.s., in persona del legale rappresentante p.t., in relazione all'illecito amministrativo di cui all'art. 24 ter D.lgs. n. 231/2001, per insussistenza dello stesso;

Esclude la responsabilità dell'ente Impresa AGRIBOVINI Società Agricola S.r.l.s., in persona del legale rappresentante p.t., in relazione all'illecito amministrativo di cui all'art. 24 ter D.lgs. n. 231/2001, per insussistenza dello stesso;

Esclude la responsabilità dell'ente Impresa TIRRENIA Società Semplice Agricola, in persona del legale rappresentante p.t., in relazione all'illecito amministrativo di cui all'art. 24 ter D.lgs. n. 231/2001, per insussistenza dello stesso;

visti gli artt. 640 quater e 648 quater c.p., 321 c.p.p. e 19 Dlgs 231/01;

ORDINA

la confisca nei limiti del profitto rispettivamente conseguito e fino alla concorrenza dei seguenti importi nei confronti di:

1. **LA RINASCITA**, fino alla concorrenza di euro 44.258,32 mediante ablazione di quanto già oggetto di sequestro preventivo effettivamente eseguito, e per l'eventuale eccedenza mediante confisca diretta delle disponibilità liquide nella titolarità della società e in caso di incapacienza totale o parziale, mediante confisca per equivalente di beni mobili, immobili, crediti o altre utilità nella titolarità della medesima società, ed in subordine mediante confisca per equivalente e in pari quote, di beni mobili, immobili, crediti o altre utilità nella

disponibilità diretta o indiretta di Destro Mignino Maria, Bontempo Scavo Sebastiano classe '71 e Bontempo Scavo Carmelo:

2. **AGRISOLE**, fino alla concorrenza di euro 41.097,60 mediante ablazione di quanto già oggetto di sequestro preventivo effettivamente eseguito, e per l'eventuale eccedenza mediante confisca diretta delle disponibilità liquide nella titolarità della società, e in caso di incapacienza totale o parziale, mediante confisca per equivalente di beni mobili, immobili, crediti o altre utilità nella titolarità della medesima società, ed in subordine, mediante confisca per equivalente e in pari quote, di beni mobili, immobili, crediti o altre utilità nella disponibilità diretta o indiretta di Faranda Daniele Antonino e Brugaletta Davide;

3. **AGRINOVA**, fino alla concorrenza di euro 45.676,58, mediante ablazione di quanto già oggetto di sequestro preventivo effettivamente eseguito, e per l'eventuale eccedenza mediante confisca diretta delle disponibilità liquide nella titolarità della società, e in caso di incapacienza totale o parziale, mediante confisca per equivalente di beni mobili, immobili, crediti o altre utilità nella titolarità della medesima società, ed in subordine, mediante confisca per equivalente e in pari quote, di beni mobili, immobili, crediti o altre utilità nella disponibilità diretta o indiretta di Faranda Daniele Antonino e Monastra Ciarello Daniele;

4. **AGRIBOVINI**, fino alla concorrenza di euro 127.975,53, mediante ablazione di quanto già oggetto di sequestro preventivo effettivamente eseguito, e per l'eventuale eccedenza mediante confisca diretta delle disponibilità liquide nella titolarità della società, e in caso di incapacienza totale o parziale, mediante confisca per equivalente di beni mobili, immobili, crediti o altre utilità nella titolarità della medesima società, ed in subordine, mediante confisca per equivalente e in pari quote, di beni mobili, immobili, crediti o altre utilità nella disponibilità diretta o indiretta di Faranda Daniele Antonino e Marcinnò Saverio;

5. **SORGENTE RAMO** fino a concorrenza di euro 107.882,65, mediante confisca diretta delle disponibilità liquide nella titolarità della società e in caso di incapacienza totale o parziale, mediante confisca per equivalente di beni mobili, immobili, crediti o altre utilità nella titolarità della medesima società, ed in subordine, mediante confisca per equivalente e in pari quote, di beni mobili, immobili, crediti o altre utilità nella disponibilità diretta o indiretta di Liuzzo Scorpo Maurizio Antonio,

6. **CAMPI VERDI** fino a concorrenza di euro 40.059.81, mediante confisca diretta delle disponibilità liquide nella titolarità della società, e in caso di incapacienza totale o parziale, mediante confisca per equivalente di beni mobili, immobili, crediti o altre utilità nella titolarità della medesima società, ed in

subordine, mediante confisca per equivalente e in pari quote, di beni mobili, immobili, crediti o altre utilità beni nella disponibilità diretta o indiretta di Crasci Lucio Attilio Rosario,

7. impresa individuale **GERMANA' Luisa** fino a concorrenza di € 184.733,36 mediante ablazione di quanto già oggetto di sequestro preventivo effettivamente eseguito, con restituzione di quanto in eccedenza;

8. impresa individuale **BONTEMPO SCAVO Rosario** fino a concorrenza di € 5.628,69, mediante confisca diretta delle disponibilità liquide nella titolarità del Bontempo Scavo Rosario e in caso di incapacienza totale o parziale, mediante confisca per equivalente di beni mobili, immobili, crediti o altre utilità nella disponibilità diretta o indiretta della stessa persona. nonché del coimputato Bontempo Scavo Salvatore, ciascuno in parti uguali,

9. impresa individuale **PUGLISI Carmela** fino a concorrenza di euro 8.171,24 mediante ablazione di quanto già oggetto di sequestro preventivo effettivamente eseguito e, per l'eventuale eccedenza, mediante confisca diretta delle disponibilità liquide nella titolarità della Puglisi Carmela, e in caso di incapacienza totale o parziale, mediante confisca per equivalente di beni o altre utilità nella disponibilità diretta o indiretta della medesima nonché del coimputato Bontempo Scavo Salvatore, ciascuno in parti uguali,

10. Impresa individuale **GALVAGNO Placido** fino a concorrenza di euro 98821,46 mediante ablazione di quanto già oggetto di sequestro preventivo effettivamente eseguito, e per l'eventuale eccedenza, mediante confisca diretta delle disponibilità liquide nella titolarità del Galvagno Placido, e in caso di incapacienza totale o parziale, mediante confisca per equivalente di beni mobili, immobili, crediti o altre utilità nella disponibilità diretta o indiretta del medesimo nonché del coimputato Bontempo Scavo Salvatore, ciascuno in parti uguali,

11. Impresa individuale **GULINO Salvatore** fino a concorrenza di € 66.307,54 mediante confisca diretta delle disponibilità liquide nella titolarità del Gulino Salvatore e in caso di incapacienza totale o parziale, mediante confisca per equivalente di beni mobili, immobili, crediti o altre utilità nella disponibilità diretta o indiretta della stessa persona;

Visto l'art. 323 comma 3 c.p.p.;

REVOCA

il sequestro preventivo disposto sui titoli AGEA con decreto del GIP presso il Tribunale di Messina del 12 gennaio 2024 e decreto del GIP del 8 aprile 2024 e

ne ordina la restituzione, nella misura in cui non sia già avvenuto, ad AGEA – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, quale organismo pagatore, gestore del Registro nazionale titoli e persona giuridica estranea al reato;
Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ad AGEA, per quanto di competenza;

il sequestro preventivo gravante sulle quote sociali, sui compensi aziendali e sulle ulteriori componenti patrimoniali delle società “LE COLLINE Società Semplice Agricola - P.I. 03411210838, con sede legale in Tortorici (ME), Contrada Serro Alloro s.n.c.”, nonché sulla società “SORGENTE RAMO Società Semplice – P.I. 95027250836, con sede legale in Tortorici (ME) Contrada Serro Petrolo n. 1”, con riferimento a quanto ancora in vincolo (quote di partecipazione al capitale sociale);

ordina, per l'effetto, con riferimento alle società sopra indicate, la restituzione agli aventi diritto delle quote sociali, dei compensi aziendali e di ogni altro bene, rapporto, somma o componente patrimoniale ancora sottoposti a sequestro;

Visto l'art. 544, comma III cpp e 304, I comma lett. C) c.p.p.;

Indica in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione e sospende nelle more il termine di fase delle misure custodiali in atto.

Patti 18.09.26.

Il Presidente

Dott.ssa Monica Marino



FIRMATO E DEPOSITATO
il 18/09/2026 alle ore 16:53
MONICA MARINO